

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 158/04)

Stato membro	Italia
Rotta interessata	Bolzano — Roma Fiumicino e viceversa
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1° dicembre 2009
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	E.N.A.C. Ente nazionale dell'aviazione civile Direzione centrale regolazione economica Direzione trasporto aereo Viale del Castro Pretorio, n. 118 00185 Roma ITALIA www.enac-italia.it E-mail: trasporto.aereo@enac.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 giugno 2009

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa. (09A07724)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Bolzano;

Vista la delega conferita con nota n. 0011452 in data 18 marzo 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Bolzano;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi tenutesi il giorno 15 aprile 2009 che ha stabilito una compensazione annua per il servizio onerato, a carico della provincia autonoma di Bolzano, di euro 1.136.581,33 al netto di Iva 20% e oneri 1%;

Vista la delibera con la quale la Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 30 dicembre 2008, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino per tre anni, ha impegnato l'importo complessivo di euro 4.132.609,73 (Iva inclusa) nel seguente modo: euro 1.000.000,00 sul capitolo 12105.05 del piano di gestione del bilancio 2008 e sul corrispondente capitolo del piano di gestione degli esercizi successivi per euro 1.044.203,24 per l'anno 2009, euro 1.044.203,24 per l'anno 2010 e euro 1.044.203,24 per l'anno 2011;

Vista la nota ministeriale n. 0002643 del 20 maggio 2009, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Bolzano;

Vista la nota ministeriale n. 0002639 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;

Vista la nota ministeriale n. 0002640 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Bolzano ABD e alla società di gestione degli aeroporti di Roma.ADR S.p.A. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;

Vista la nota ministeriale n. 0002641 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato ai vettori Alitalia e Air Alps che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori a far data dal 1° dicembre 2009.

Art. 3.

Qualora entro il 10 agosto 2009 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare la rotta sopra detta sara' concesso, ai sensi dell'art. 16 par. 9 del Reg. CE 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CE) n. 1008/2008.

Art. 4.

L'ENAC e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino, e viene altresì approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il Ministro : Matteoli

ALLEGATO TECNICO***Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e v.v..***

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Provincia Autonoma di Bolzano, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata

Bolzano – Roma Fiumicino e v.v.

- 1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

- 2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico :


- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria ;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico**3.1 In termini di numero di frequenze minime:**

Tra Bolzano e Roma Fiumicino e v.v..

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 4 voli giornalieri in andata e 4 voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno;
- 2 voli giornalieri in andata nelle giornate di sabato, domenica e festivi e 2 voli giornalieri in ritorno nelle giornate di sabato, domenica e festivi per tutto l'anno.



Sono previste, comunque, ulteriori riduzioni del programma generale di volo secondo un calendario schematizzato nelle seguenti tabelle n. 1,2 e 3, in cui la tabella 1 indica i giorni con frequenza n. 3 voli a/r, la tabella 2 indica i giorni con frequenza n 2 voli a/r e la tabella 3 indica i giorni con frequenza n. 1 volo a/r. Gli aggiornamenti a tali tabelle saranno forniti tramite decreto ministeriale pubblicato nella G.U.R.I. almeno sei mesi prima della scadenza. Numero minimo di collegamenti annuali bidirezionali 1140 e 1144 in caso di anno bisestile.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. Le presenti tabelle sono subordinate alla data di entrata in vigore del servizio onerato e alla data della sua cessazione.

Anno di riferimento 2009

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE	TABELLA 3 = 1VOLO a/r	GIORNATE
	7 - dic		24 -dic.
	9 - dic		25 - dic
	10 - dic.		26 - dic.
	23 - dic		27 - dic.
			28 - dic.

Anno di riferimento 2010

TABELLA 1 = 3 VOLI a/r	GIORNATE
	6-set
	7-set
	8-set
	9-set
	10-set

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE
	4-gen 11-ago 3-set
	5-gen 12-ago 6-dic
	7-gen 13-ago 7-dic
	8-gen 16-ago 9-dic
	29 -mar 17-ago 10-dic
	30-mar 18-ago
	31-mar 19-ago
	1-apri 20-ago
	31-mag 23-ago
	1-giug 24-ago
	2-ago 25-ago
	3-ago 26- ago
	4-ago 27-ago
	5-ago 30-ago
	6-ago 31-ago
	9-ago 1-set
	10-ago 2-set



TABELLA 3 = 1 VOLO a/r	GIORNATE
	29-dic
	30-dic
	31-dic

Anno di riferimento 2011

TABELLA 1 = 3 VOLI a/r	GIORNATE
	5-set
	6-set
	7-set
	8-set
	9-set

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE
	3-gen 5-ago 29-ago
	4-gen 8-ago 30-ago
	5-gen 9-ago 31-ago
	7-gen 10-ago 1-set
	28-mar 11-ago 2-set
	29-mar 12-ago 5-dic
	30-mar 16-ago 6-dic
	31-mar 17-ago 7-dic
	1-apri 18-ago 9-dic
	1-giu 19-ago
	3-giu 22-ago
	1-ago 23-ago
	2-ago 24-ago
	3-ago 25-ago
	4-ago 26-ago

TABELLA 3 = 1 VOLO a/r	GIORNATE
	24-dic
	25-dic
	26-dic

Anno di riferimento 2012

TABELLA 1 = 3 VOLI a/r	GIORNATE
	3-set
	4-set
	5-set
	6-set
	7-set




TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE		
	2-gen	6-ago	29-ago
	3-gen	7-ago	30-ago
	4-gen	8-ago	31-ago
	5-gen	9-ago	3-dic
	26-mar	10-ago	4-dic
	27-mar	13-ago	5-dic
	28-mar	14-ago	6-dic
	29-mar	16-ago	27-dic
	30-mar	17-ago	28-dic
	31-mag	20-ago	
	1-giug	21-ago	
	30-lug	22-ago	
	31-lug	23-ago	
	1-ago	24-ago	
	2-ago	27-ago	
	3-ago	28-ago	

TABELLA 3 = 1 VOLO a/r	GIORNATE
	24-dic
	31-dic

3.2. In termini di orari:

Sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino

Nelle seguenti fasce orarie :

07,35 – 08,05
 11,40 – 12,10
 16,15 – 16,45
 20,10 – 20,40

Sulla rotta Roma Fiumicino – Bolzano


Nelle seguenti fasce orarie:

08,45 – 09,15
 12,50 – 13,20
 16,55 – 17,25
 20,50 – 21,20

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Il servizio Bolzano – Roma Fiumicino e v.v. dovrà essere effettuato con aeromobili aventi una capacità minima di 30 posti.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.



3.4. In termini di tariffe:

le tariffe da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Il vettore potrà stabilire tariffe variabili tra un valore minimo e un valore massimo di seguito indicati, con un valore medio ponderato da verificare alla fine di ogni esercizio annuo non superiore a 170,00 euro.

	Tariffa Massima	Tariffa Minima
Bolzano – Roma Fiumicino	227,00 EUR	140,00 EUR
Roma Fiumicino – Bolzano	227,00 EUR	140,00 EUR

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono comprensive di fare basis e fuel surcharge.

b) Ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'Enac, adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione Europea.

c) In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2010, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 20%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di febbraio 2008. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC, sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.

3.5. In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- garantire il servizio per almeno 12 mesi;
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 400.000,00 euro mediante fidejussione bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da più vettori, la cauzione sarà commisurata alla quota parte del servizio accettato. La cauzione sarà svincolata alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;



- corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa.

Fermo restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, sia le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 (disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari), dal decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009 (disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo).

